

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 1 Modifiche dell'articolo 5 Soggetto Passivo

Il comma 3 dell'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) è così sostituito: "3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa o nella procedura di liquidazione giudiziale, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili."

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 2

Modifiche dell'articolo 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

L'art. 6 comma 2 lettera a) del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) viene così sostituito: “a) per “abitazione principale” s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze. Le disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2023. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata entro il termine di prescrizione per la presentazione, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale;”

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 3

Modifiche dell'articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

All'art. 15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) dopo il comma 1 ter viene aggiunto il comma 1 quater: "1 quater. Per il solo anno di imposta 2023, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale 30.12.2014, n. 14 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2023. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2023 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2023. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014."